

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 28

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali. (GU n. 46 del 24-11-2012)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Autonoma Valle d'Aosta n. 44 del 23 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. La presente legge e' finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge e regolamento regionali gia' tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non piu' operanti o applicate.

Art. 2

Presidenza della Regione

1. Sono o restano abrogate:

a) la seguente legge regionale in materia di enti locali:

1) legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9 (Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni);

b) la seguente legge regionale in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale:

1) legge regionale 29 novembre 1991, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarieta' con i paesi in via di sviluppo)).

Art. 3

Agricoltura e risorse naturali

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

a) legge regionale 22 gennaio 1960, n. 1 (Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di TORINO, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta);

b) legge regionale 29 marzo 1963, n. 8 (Partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Societa' per Azioni «Centrale del Latte di AOSTA» e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Societa' stessa);

c) legge regionale 7 marzo 1973, n. 7 (Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura);

d) legge regionale 10 settembre 1973, n. 32 (Norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7: «Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura»);

e) legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura);

f) legge regionale 21 dicembre 1977, n. 70 (Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26);

g) legge regionale 28 luglio 1978, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate);

h) legge regionale 29 novembre 1978, n. 58 (Autorizzazione di spesa per la concessione di contributo annuo regionale a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta);

i) legge regionale 23 aprile 1979, n. 23 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario «Les Litzes» avente sede in comune di LA SALLE);

j) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 50 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di AYMAVILLES);

k) legge regionale 11 agosto 1981, n. 51 (Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del «consorzio di miglioramento fondiario ru Courtaud» con sede in comune di SAINT-VINCENT);

l) legge regionale 11 agosto 1981, n. 52 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario DOUES-Champillon-Conca di By, con sede in comune di DOUES);

m) legge regionale 4 dicembre 1981, n. 70 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/666 del 24 giugno 1980 e della legge 1° agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua);

n) legge regionale 23 giugno 1983, n. 61 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);

o) legge regionale 4 maggio 1984, n. 13 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);

p) legge regionale 4 maggio 1984, n. 14 (Garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della S.p.A. Centrale Laitiere d'AOSTE);

q) legge regionale 28 novembre 1985, n. 75 (Concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di un mutuo a favore della Cooperativa produttori latte e fontina di SAINT-CHRISTOPHE);

r) legge regionale 27 marzo 1986, n. 8 (Rifinanziamento per l'anno 1986 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi in materia di agricoltura, art. 4, lett. c);

s) legge regionale 7 agosto 1986, n. 41 (Rifinanziamento per l'anno 1986 e successivi delle provvidenze in corso mantenute in vigore dall'art. 47 della l.r. 6 luglio 1984, n. 30: Interventi regionali in materia di agricoltura);

t) legge regionale 19 aprile 1988, n. 19 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi);

u) legge regionale 30 luglio 1991, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata dalla legge

regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura);

v) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65 (Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale);

w) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 66 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);

x) legge regionale 26 maggio 1993, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante «Interventi regionali in materia di agricoltura», modificata dalle leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84);

y) legge regionale 26 maggio 1993, n. 43 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);

z) legge regionale 30 novembre 1993, n. 81 (Concessioni di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo);

aa) legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 (Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Art. 4

Bilancio, finanze e patrimonio

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di bilancio e contabilità:

a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000);

b) legge regionale 16 luglio 2002, n. 13 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2001);

c) legge regionale 14 novembre 2002, n. 22 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per gli anni 2002 e 2003 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa);

d) legge regionale 28 aprile 2003, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002);

e) legge regionale 17 agosto 2004, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003);

f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e a quello pluriennale per il triennio 2004/2006);

g) legge regionale 16 giugno 2005, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004);

h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005 e a quello pluriennale per il triennio 2005/2007);

i) legge regionale 3 agosto 2006, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005);

j) legge regionale 20 novembre 2006, n. 24 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008).

Art. 5

Sanità, salute e politiche sociali

1. E' o resta abrogato il seguente regolamento regionale in materia di assistenza sociale:

a) regolamento regionale 12 aprile 1957 (Regolamento per

l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1).

Art. 6

Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di assetto del territorio e tutela del paesaggio:

a) legge regionale 28 dicembre 1983, n. 90 (Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»);

b) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 85 (Aumento per l'esercizio 1984 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»).

Art. 7

Turismo, sport, commercio e trasporti

1. Sono o restano abrogate:

a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo:

1) legge regionale 31 maggio 1956, n. 2 (Norme in materia di industria alberghiera e di turismo);

2) legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12 (Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II);

3) legge regionale 31 agosto 1991, n. 36 (Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera);

4) legge regionale 5 settembre 1991, n. 56 (Autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive);

b) la seguente legge regionale in materia di commercio:

1) legge regionale 20 giugno 1978, n. 45 (Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta);

c) le seguenti leggi regionali in materia di trasporti:

1) legge regionale 8 agosto 1989, n. 62 (Collegamento ferroviario - tramviario COGNE-Charemoz-Plan Pra. Rifinanziamento della l.r. 13 dicembre 1984 n. 68);

2) legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci CHAMOIS-ANTEY-SAINT-ANDRE');

d) la seguente legge regionale in materia di sport:

1) legge regionale 23 dicembre 1991, n. 80 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale).

Art. 8

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di

spesa.

La seguente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 ottobre 2012

ROLLANDIN

(Omissis).